



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 87 del 27/01/2025

**OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 - BALDINI LUIGINA
RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IRRIGUO DAL TORRENTE GIAMBON,
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA (SO).**

LICENZA N. 1/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 36 del 30 dicembre 2024, che affida al sottoscritto ingegnere Antonio Rodondi, le funzioni di dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE:

- con determinazione di questa Provincia n. 308 del 06/04/2022 (licenza n. 4/2022), è stata assentita alla sig.ra Baldini Luigina (C.F.: BLDLGN37S53F393T), la licenza annuale di attingimento d'acqua ad uso irriguo dal torrente Giambon, in territorio del Comune di Montagna in Valtellina (SO);
- la suddetta licenza, riferita all'annualità 2022, è stata rinnovata per l'annualità 2023 con determinazione n. 241 del 28/02/2023 (licenza n. 02/2023) e per l'annualità 2024 con determinazione 115 del 02/02/2024 (licenza n. 01/2024);

VISTA la domanda pervenuta in data 8/01/2025, con la quale la sig.ra Baldini Luigina ha chiesto il rinnovo della licenza di attingimento anche per l'anno 2025;

CONSIDERATO:

- che l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 133ATT)

Denominazione corpo idrico	Torrente Giambon
Quota attingimento	530 m s.l.m.
Uso	Irriguo
Periodo di attingimento	marzo ÷ ottobre
Portata massima derivabile	0,3 l/s
Volume annuo massimo derivabile	140 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2;

ATTESO che per l'uso in parola la richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio, come da attestazione in data 7/01/2025;
- al pagamento del canone per l'annualità 2025, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia della somma di € 44,05 (euro quarantaquattro/05), come da attestazione in data 22/01/2025;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio, responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90;

recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire alla sig.ra Baldini Luigina (C.F. BLDLGN37S53F393T), il rinnovo per l'anno 2025 della licenza di attingimento d'acqua ad uso irriguo dal torrente Giambon, in territorio del Comune di Montagna in Valtellina, nella misura di l/s 0,3 massimi istantanei, limitatamente al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre (per un volume annuo complessivo di 140 mc).

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. si riferisce all'anno 2025 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
2. l'attingimento dovrà avvenire mediante prelievo dal torrente Giambon, a quota circa 530 m s.l.m., con le modalità indicate nell'istanza e nella documentazione tecnica ad essa allegata;
3. può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
4. il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
5. tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico della società richiedente;

La presente determinazione sarà trasmessa alla beneficiaria, ed al Comune interessato dall'attingimento. Sarà inoltre affissa all'Albo provinciale on-line per 15 giorni consecutivi e pubblicata sul sito web della Provincia;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO

F.to digitalmente